



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.UFF.I
Prot. n.11228
Affari Legali/GG

Venezia, 9 settembre 2015

Ai Dirigenti scolastici del Veneto

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto

OGGETTO: Considerazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali.

In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico si ritiene opportuno fare presenti alle SS.LL. alcune considerazioni in ordine al rilascio delle prescritte autorizzazioni al personale docente per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

Preliminarmente si evidenzia come il regime delle autorizzazioni trovi applicazione per tutto il personale docente a tempo pieno, a nulla rilevando che il relativo contratto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato: l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 non compie, infatti, alcuna distinzione tra le due tipologie di personale, entrambe soggette al rispetto del principio di esclusività della prestazione lavorativa sancito dall'art. 98 Cost..

Ciò posto, si fa presente come la richiesta di autorizzazione debba contenere, quali requisiti imprescindibili, l'indicazione dell'oggetto (non generico), la durata dell'incarico, l'ente conferente, l'eventuale compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell'incarico; si tratta, con tutta evidenza, di elementi fondamentali affinché l'Amministrazione possa compiere le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i seguenti aspetti:

- a) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come l'art. 53, *comma 7*, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), stabilisca che: "*Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*";
- b) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione extraistituzionale;
- c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

- d) le specificità attinenti la posizione del singolo dipendente quali, ad esempio, incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti lo scarso rendimento;
- e) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non può considerarsi dirimente il carattere gratuito dell'attività extraistituzionale, dal momento che risulta comunque necessario valutare caso per caso l'incompatibilità con il rapporto di lavoro in essere: anche un'attività prestata a titolo gratuito può, infatti, risultare particolarmente assorbente.

La valutazione degli elementi sopra indicati e, più in generale, il regime autorizzatorio, trovano la propria ragion d'essere nell'esigenza di consentire un'adeguata ponderazione circa la compatibilità dell'attività lavorativa extraistituzionale, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, con il corretto e puntuale espletamento della prestazione contrattualmente dovuta dal dipendente, in ossequio a principi di rango costituzionale quali il principio di esclusività della prestazione (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Da quanto sinora esposto emerge, peraltro, come l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale non possa essere rilasciata *una tantum*, in via definitiva, ma debba avere una durata connessa a quella dell'anno scolastico, stante la necessità di verificare, anno per anno, la compatibilità delle attività extra-lavorative richieste con gli obblighi derivanti dall'attività scolastica.

Si tiene ad evidenziare, infine, come lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della prescritta autorizzazione impedisca al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali, ai sensi del già citato art. 53, comma 7, dovranno essere versati all'amministrazione di appartenenza) e sia fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare in ordine alla quale le SS.LL. dovranno attivarsi tempestivamente, nel rispetto dei termini perentori fissati dall'art. 55 bis del D. Lgs. 165 del 2001.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
- Daniela Beltrame -

Il referente
(Dott.ssa Giuliana Guarnieri)